



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 00186 ROMA - VIA ARENULA, 71

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

30/12/2013 U-nd/7101/2013

PRESIDENZA E SEGRETERIA

00187 ROMA - VIA IV NOVEMBRE, 114

TEL. 06.6976701 r.a. - FAX 06.69767048



ORDINE INGEGNERI PESARO e URBINO
14 GEN 2014
Prot. N° <u>12460</u>

U-AZ/13

Circ. n. 307/XVIII Sess.

Ai Consigli degli Ordini
degli Ingegneri
Loro Sedi

Oggetto: Consulenti chimici di porto - normativa sulle liberalizzazioni - nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 7/11/2012 - nota del Ministero della Giustizia del 9/01/2013 - proposta congiunta CNI-CNC - risposta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti datata 29/11/2013 - considerazioni

Con la presente si trasmette in allegato la nota congiunta a firma Consiglio Nazionale degli Ingegneri - Consiglio Nazionale dei Chimici, datata 15 novembre 2013, concernente l'attività dei **Consulenti chimici di porto** e la successiva risposta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti-Direzione Generale pei i Porti, del 29 novembre 2013.

Il parere congiunto dei due Consigli Nazionali ha inteso rispondere alle sollecitazioni provenienti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (v. la nota prot. M_IT-PORTI/14334 del 7/11/2012, allegata) e dal Ministero della Giustizia (v. la nota prot. m_dg.DAG.09/01/2013.0003295.U, allegata), che avevano esaminato la questione delle ripercussioni dell'adozione della normativa sulle liberalizzazioni, "e in particolare del DPR n.137 del

7 agosto 2012 sulla riforma degli ordinamenti professionali”, sulla disciplina dell’attività di consulente chimico di porto.

Come noto (v. le circolari CNI 14/10/2008 n.173 e 29/10/2009 n.275, rinvenibili sul sito Internet www.tuttoingegnere.it), attualmente la figura del Consulente chimico di porto è regolamentata essenzialmente dalla risalente **circolare** dell’(allora) **Ministero dei Trasporti e della Navigazione 10 dicembre 1999**, intitolata “*Disciplina dell’attività dei consulenti chimici di porto*” (allegata alla nota Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sopra citata).

E’ sulla base di tale atto ministeriale che, dal 1999, il consulente chimico di porto **deve essere un laureato in Chimica o un laureato in Ingegneria chimica, iscritto all’albo** di categoria.

Da tempo il Consiglio Nazionale auspica (v. la circolare CNI n.275/2009 citata) l’apertura di un tavolo di lavoro presso il Ministero dei Trasporti, con tutte le categorie, le Autorità ed i professionisti interessati.

Il CNI ed il Consiglio Nazionale dei Chimici, a seguito di una serie di incontri, hanno quindi deciso di prendere spunto dall’iniziativa del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per i Porti sopra citata per addivenire ad una **proposta congiunta** che – tenendo conto delle differenti posizioni di partenza – fissasse i seguenti punti fermi :

- 1) Quella di consulente chimico di porto non è una professione in senso proprio e la prova teorica attualmente prevista non costituisce un esame di abilitazione ;
- 2) L’attività di consulente chimico di porto è parte delle attribuzioni delle due professioni regolamentate e pertanto *solamente Chimici e Ingegneri industriali, iscritti all’albo, sono legittimati a svolgere tutte le attività proprie dei consulenti chimici di porto ;*
- 3) E’ necessario porre mano ad una revisione della vetusta disciplina, per porla in linea con l’evoluzione dell’ordinamento, le mutate esigenze della società e i principi di trasparenza, efficacia, efficienza ed imparzialità e *par condicio* dell’azione amministrativa ;
- 4) La nuova regolamentazione dovrà tenere conto della necessità di un continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale, da certificare, e di precisi

obblighi informativi, oltre che prevedere una adeguata pubblicità degli incarichi e la rimozione di ostacoli ingiustificati all'ingresso di nuovi professionisti.

È dovuta poi, in particolare, all'iniziativa del CNI, la previsione della necessaria rimodulazione del funzionamento delle commissioni di valutazione degli aspiranti consulenti chimici di porto, con apertura a commissari nominati direttamente dai Consigli Nazionali degli Ingegneri e dei Chimici, d'intesa con la Direzione Generale dei Porti del Ministero.

Il tutto in ragione degli alti livelli di professionalità richiesti al consulente chimico di porto, per la delicatezza e rilevanza delle funzioni rivestite all'interno dei porti, sotto il profilo della tutela della salute e della pubblica sicurezza.

Si rinvia comunque alla lettura integrale del documento allegato, con il quale per la prima volta le due Categorie professionali coinvolte hanno inteso collaborare e unire le forze per dare il via ad una rinnovata e soddisfacente regolamentazione del settore.

Alla proposta congiunta CNC-CNI ha replicato, in seguito, la Direzione generale per i Porti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, da un lato, **condividendo "le valutazioni compiute nella ricostruzione della fattispecie"** dalle rappresentanze istituzionali degli Ingegneri e dei Chimici ; dall'altro, **manifestando** - "nelle more delle pregiudiziali determinazioni del Ministero della Giustizia" - **fin da ora la disponibilità** del Ministero dei Trasporti **"alla costruzione e condivisione del percorso regolamentare ipotizzato"** (v. la nota prot. M_IT-PORTI/13121, del 29 novembre 2013, allegata).

Si trasmette quindi in allegato, per opportuna informazione, la documentazione richiamata.

Si rassicurano, in ogni caso, i Colleghi Ingegneri che attualmente svolgono l'attività di Consulente chimico di porto che l'azione del CNI è tesa unicamente a porre la materia in linea con l'evoluzione tecnologica e normativa, e che - al di là dei reciproci riconoscimenti, necessari per addivenire ad un documento unitario - sarà cura del Consiglio Nazionale curare, in ogni sede, gli interessi e le prerogative della Categoria e assicurarne il giusto riconoscimento, nel rispetto delle norme vigenti.

Cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Ing. Riccardo Pellegatta)




IL PRESIDENTE
(Ing. Armando Zambrano)



ALLEGATI :

- 1) Proposta congiunta CNI-CNC del 15 novembre 2013;
- 2) Nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 7/11/2012;
- 3) Nota del Ministero della Giustizia del 9/01/2013;
- 4) Risposta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti- Direzione Generale per i Porti del 29 novembre 2013.

MC1212Circ



Roma, 15 novembre 2013

Prot. CNI n. U-rsp/6133/2013

Prot. CNC n. 577/13/cnc/fta

Ministero della Giustizia

Via Arenula, 70

00186 - Roma

Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti

P.le Porta Pia, 1

00186 - Roma

Oggetto: Normativa sulle liberalizzazioni - circolare del Ministero dei Trasporti n. 1160 del 10/12/1999, concernente la disciplina dell'attività dei consulenti chimici di porto - nota prot. M_IT-PORTI/144334 del 07/11/2012, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - nota Ministero della Giustizia prot. 3295.U del 9/01/2013 - osservazioni congiunte del CNC e del CNI - proposta congiunta

Con riferimento alle note in oggetto il Consiglio Nazionale dei Chimici ed il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, esaminata la materia, esprimono congiuntamente il loro formale parere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 2, del d.lgs.lgt. 23 novembre 1944 n.382.

1) Deve essere preliminarmente rilevato che l'affermazione contenuta nella nota del Ministero della Giustizia del 9 gennaio 2013 sopra richiamata " *Non risulta tuttavia che i consulenti chimici di porto siano iscritti in ordini o collegi professionali autonomi, ma piuttosto in un registro istituito ai sensi dell'art. 68 del Codice della Navigazione*", letteralmente intesa, trascura la circostanza, pacificamente evidente, che i Consulenti chimici di porto sono professionisti iscritti in albi di professioni regolamentate (rispettivamente quella di Chimico e di Ingegnere), che svolgono la specifica attività di consulente chimico di porto.

La circostanza che il consulente chimico di porto sia, e debba essere, un

professionista iscritto nell'albo dei Chimici o nell'albo degli Ingegneri (per non incorrere nelle pene previste dall'art. 348 c.p.) deriva dalle competenze professionali richieste in capo alla figura "consulente chimico di porto", oggi incardinate nella professione di Chimico e di Ingegnere industriale ai sensi e per gli effetti del DPR 5 giugno 2001 n. 328 (v., rispettivamente, gli articoli 36, commi 1, lett. e), e 2, lett. m), e 46, commi 1, lett. b), e 3, lett. b), che vanno ad aggiungersi per i Chimici, a quanto riportato dall'art. 16 R.D. 1 marzo 1928 n.842, e, per gli Ingegneri, a quanto riportato negli articoli 51 e 52 del R.D. 23 ottobre 1925 n.2537.

Come noto, tra i compiti svolti dai consulenti chimici di porto vi sono, ad es.: l'accertamento delle condizioni di pericolosità delle navi relativamente alla presenza di vapori di gas pericolosi, l'accertamento delle condizioni di pericolosità per lavori meccanici a freddo e/o con fonti termiche sulle navi; gli accertamenti per il rilascio dei certificati attestanti lo stato di sicurezza per effettuare il lavaggio delle cisterne con il petrolio greggio o per l'ormeggio delle navi cisterna; gli accertamenti per il rilascio delle certificazioni attestanti lo "stato di gas free" richiesto per le navi cisterna o gasiere per l'ingresso in porto, per l'ormeggio e/o per lavori ai cantieri o comunque in ambito portuale; ogni altro accertamento previsto dalla normativa internazionale, comunitaria e nazionale in materia di sicurezza della nave o del porto, ovvero su richiesta dell'Autorità competente.

Ebbene: si tratta di funzioni e prerogative tutte di spettanza del Chimico e dell'Ingegnere (settore industriale).

A ciò la disciplina attualmente vigente aggiunge il necessario possesso di altri requisiti: compimento del tirocinio pratico di un anno presso un consulente chimico di porto in attività e superamento di una prova teorica e capacità fisica a svolgere l'attività (v. circolare 10 dicembre 1999 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione).

Pertanto, a parere degli scriventi, non vi è dubbio che i consulenti chimici di porto siano a) professionisti iscritti all'albo (dei Chimici o degli Ingegneri); b) professionisti che svolgono una peculiare attività, regolata dall'ordinamento.

In altri termini, è ferma intenzione del Consiglio Nazionale dei Chimici e del Consiglio Nazionale Ingegneri – di comune avviso – ribadire che :

- a) **Quella di consulente chimico di porto non è una professione in senso proprio.** Si tratta di una delle attività riservate ai professionisti Chimici e Ingegneri industriali iscritti agli Albi Professionali, in possesso di ulteriori requisiti. **L'attività di consulente chimico di porto è pertanto parte delle attribuzioni di due professioni regolamentate¹ ;**
- b) **La prova teorica attualmente prevista dalla circolare Ministero dei Trasporti del 1999 non è affatto un esame di abilitazione. L'unico**

¹ Non è senza ragione che anche la vigente circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 10 dicembre 1999, al punto 4) CANCELLAZIONE DAL REGISTRO, preveda (lett. c) che la cancellazione dall'albo professionale sia causa di cancellazione dal registro istituito ai sensi dell'art.68 Cod. Nav. e quindi di cessazione della relativa attività.

esame di abilitazione esistente nel nostro ordinamento è quello previsto dall'art. 33 della Costituzione per le professioni regolamentate (Esame di Stato). Non si può ed è improprio quindi qualificare – specie in atti ufficiali – il superamento della prova teorica prevista dalla circolare ministeriale del 1999 come abilitazione all'esercizio della professione di consulente chimico di porto;

- c) **L'attuale registro di cui all'art.68 cod. nav. non corrisponde e non può essere confuso con un albo professionale**, definito con ben altri e più stringenti criteri dalla normativa vigente. L'istituzione del "registro" dei consulenti chimici di porto, di contro, ha il solo fine di consentire la Vigilanza delle Autorità e **non di abilitazione all'esercizio dell'attività;**
- d) **Sia i Chimici sia gli Ingegneri industriali, ferme restando le competenze vigenti, sono legittimati a svolgere tutte le attività, le verifiche, gli accertamenti e le attestazioni proprie dei consulenti chimici di porto.**

2) Alla luce di tale evidenza, occorre valutare la portata e le implicazioni del DPR 7 agosto 2012 n.137, pur senza trascurare le peculiarità dell'attività svolta all'interno dei porti, anche in relazione alle previsioni del vigente Codice della Navigazione, e del pubblico interesse alla tutela della salute e dell'incolumità delle persone. E, d'altro canto, appare evidente che le esigenze di liberalizzazione non possono andare a scapito della sicurezza: l'attività di consulente chimico di porto richiede infatti alti livelli di professionalità, essendo in gioco la tutela dell'incolumità pubblica, dato che un eventuale errore di valutazione del consulente (si pensi al rilascio del certificato di non pericolosità per l'impiego di fonti termiche a bordo delle navi, agli accertamenti sulle navi cisterna per l'ingresso in porto, ed altri) potrebbe essere fatale e causare la perdita di vite umane o disastri ambientali, con le connesse gravi responsabilità.

Ciò promesso **gli scriventi Consigli Nazionali concordano sulla necessità di mettere mano ad una revisione complessiva della disciplina, sia per la vetustà della relativa regolamentazione, sia per tenere conto dell'evoluzione normativa e professionale e delle mutate esigenze di trasparenza, efficacia, efficienza, imparzialità e par condicio dell'attività amministrativa.**

Occorre quindi - in aderenza ai contenuti della nota Ministero della Giustizia prot. 3295 del 9/01/2013 – applicare alla figura del consulente chimico di porto non le disposizioni, bensì I PRINCIPI alla base della normativa del 2012 sulle liberalizzazioni.

Il tutto utilizzando un'adeguata, rinnovata, fonte normativa, in grado di garantire alla materia quella stabilità ed omogeneità di applicazione richiesta dalla rilevanza degli interessi alla base dell'attività dei consulenti chimici di porto.

3) Non vi è alcun dubbio che l'attività professionale dei consulenti chimici di porto, per le ragioni espresse, costituisca un insieme di prestazioni professionali svolte, per conto della P.A. e nell'interesse pubblico, a favore di soggetti privati che operano in ambito portuale, e che pertanto il loro esercizio possa essere svolto da professionisti iscritti negli albi dei Chimici e degli Ingegneri, i quali risultino altresì specificamente qualificati e formati per svolgere detta attività, pur senza che ciò identifichi la figura del consulente chimico di porto come professione autonoma.

Nel nuovo assetto ordinamentale, basato sull'obbligo di formazione continua e sugli altri obblighi previsti per i professionisti iscritti agli Albi dal DPR n.137/2012 (obbligo di assicurazione professionale, libera concorrenza, istituzione dei Consigli di disciplina territoriali, etc.) è assodato che anche la figura del consulente chimico di porto possa e debba sottostare ad un costante aggiornamento professionale che – senza costringere i professionisti in lacci eccessivamente rigidi ed onerosi – garantisca la collettività e le autorità marittime circa la qualità e l'efficienza della prestazione professionale resa.

Si tratta di individuare – tramite un confronto leale ad aperto tra i Consigli Nazionali, i consulenti chimici di porto in attività e le Autorità interessate - i requisiti e le modalità per assolvere a tale **obbligo di continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale.**

Ciò in perfetta analogia con ambiti professionali simili, quali l'Esperto Qualificato in radiazioni ionizzanti (d.lgs. n. 230/1995), il tecnico in acustica ambientale, il certificatore energetico degli edifici, ecc..

A parere degli scriventi Consigli Nazionali tali requisiti dovrebbero comprendere:

- a) possesso di uno specifico titolo di studio, all'interno di quelli previsti per l'accesso all'albo dei Chimici e degli Ingegneri;
- b) iscrizione all'albo dei Chimici o degli Ingegneri, nell'ambito delle competenze professionali vigenti;
- c) certificazione della formazione continua professionale, con l'obbligo di crediti formativi su comparti di specifica rilevanza.

In ogni caso pare improcrastinabile l'esigenza di aggiornare la materia, per tenere conto dell'evoluzione tecnologica e normativa, anche tecnica, facendo tesoro e applicazione di quanto avviene negli altri Paesi, a livello comunitario e internazionale, che possiedono una compiuta regolamentazione del servizio chimico di porto, ascoltando e chiamando a rendere il proprio contributo e punto di vista – oltre ovviamente al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - i Consigli Nazionali scriventi e gli altri soggetti interessati (operatori del settore, associazioni armatoriali, etc.), ad evitare riforme calate dall'alto e non congruenti con le reali necessità del settore.

4) Alcuni punti fermi finali.

Premessa: “non esiste, a livello primario, una definizione normativa del ‘consulente chimico di porto’” (Consiglio di Stato, 18 settembre 2009 n.5623).

Soltanto a partire dal 1991 è stato fatto formale riferimento alla figura del consulente chimico di porto, con una generica definizione (DM 22 luglio 1991; 1.25 *Consulente chimico di porto*: il consulente iscritto nel registro di cui all’art.68 del codice della navigazione).

Ne risulta la necessità di rivedere ed aggiornare i contenuti della circolare 10 dicembre 1999 in un testo normativo di rango almeno regolamentare, aggiungendovi una definizione e precisazione – seguendo i punti fermi fissati nella presente nota (**par. 1**) – della figura “consulente chimico di porto”.

All’interno della nuova regolamentazione vi è poi la necessità di prevedere **una formazione specifica** per l’attività di consulente chimico di porto.

Tale attività – in ragione degli interessi sottesi, dell’elevato livello di specializzazione necessario, e dell’interesse pubblico – richiede un costante aggiornamento professionale, attraverso corsi di formazione continua, sotto la supervisione dei Consigli Nazionali di Chimici e Ingegneri ed il controllo del singolo Ordine territoriale di iscrizione, d’intesa con le locali Autorità marittime, così come abitualmente previsto dalla riforma delle professioni (DPR 137/2012, in attuazione del decreto-legge n. 138 del 2011, come convertito dalla legge n.148 del 2011).

Infine, il richiamato interesse pubblico generale, ad avviso degli scriventi, richiede – nella futura regolamentazione, che si auspica di prossima emanazione – l’introduzione di **elementi di maggiore trasparenza, pubblicità, imparzialità e partecipazione dell’azione amministrativa**.

Tra gli aspetti che dovrebbero trovare una puntuale disciplina c’è la necessità di una maggiore definizione dell’**obbligo di reperibilità** per i consulenti chimici di porto in attività, attivando procedure atte ad evitare accumuli di incarichi e a garanzia della copertura del servizio, cercando una forma di mediazione tra il potere di vigilanza spettante all’Autorità portuale e il regime di concorrenzialità delle prestazioni e la libertà per l’utente di avvalersi del tecnico di propria fiducia (Tar Sicilia, Catania, 16/11/2010 n.4466; Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana 26/03/2012 n.320).

Importante, inoltre, è evitare l’affidamento – in alcune realtà portuali ciò risulta essere avvenuto – dell’intero servizio a **società commerciali** (diverse dalle società tra professionisti regolamentate con il DM 8 febbraio 2013 n.34), che risultano estranee al sistema dei consulenti chimici di porto, dato che la disciplina riconosce i requisiti specifici di competenza in capo ai singoli professionisti e non alle società. Ciò appare ancora più rilevante e degno di attenzione allorché l’affidamento, in regime di monopolio, avviene sull’intera attività di consulenza svolta in quel porto.

Obbligatoria, d’altra parte, dovrebbe essere resa la **pubblicazione sui siti Internet istituzionali** delle Autorità marittime e dei Consigli Nazionali, dei

nominativi dei consulenti chimici operanti nel porto, del loro curriculum (comprensivo dei corsi di aggiornamento e formazione sostenuti), della data di assunzione del servizio e di tutte le vicende di modifica del rapporto, anche in osservanza delle recenti disposizioni dettate dal decreto legislativo 14 marzo 2013 n.33 ("Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni").

Questi e altri profili (istituzione di un registro, parametri di costo della prestazione) dovrebbero trovare sistemazione in un regolamento attuativo.

Tale Regolamento dovrebbe comprendere i nuovi obblighi informativi, la pubblicità degli incarichi, la rimozione degli ostacoli ingiustificati all'accesso di nuovi professionisti, la formazione continua, l'organizzazione generale del servizio, la rimodulazione delle commissioni di valutazione, con apertura a commissari nominati direttamente dai Consigli Nazionali dei Chimici e degli Ingegneri, d'intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per i porti, la reperibilità, eventuali stage o master alternativi all'attuale previsto tirocinio, allo scopo di raggiungere una piena, chiara ed efficace regolamentazione, per porre la disciplina dei consulenti chimici di porto al passo con i tempi e con le mutate esigenze della pubblica amministrazione e degli operatori del settore.

Si confida nella volontà del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero della Giustizia di attivarsi per giungere quanto prima ad un percorso normativo che possa raggiungere questi risultati, adottando delle regole e delle procedure uniche per tutti i porti ed eliminando le attuali incertezze, anche terminologiche, ed i contrasti interpretativi, sulla base delle considerazioni espresse in questa sede, tramite un documento unitario delle due professioni chiamate ad operare nel settore e che manifestano sin d'ora la propria disponibilità a prestare la piena collaborazione per la stesura del testo regolamentare.

Alla luce delle considerazioni esposte, chiediamo che codesto Ministero della Giustizia voglia riconsiderare il contenuto della nota in oggetto.

Ringraziando per l'attenzione, in attesa di un cortese riscontro, inviamo distinti saluti.

IL PRESIDENTE CNC

(Dott. Armando Zingales)



IL PRESIDENTE CNI

(Ing. Armando Zambrano)





Ministero delle Infrastrutture

e dei Trasporti

DIREZIONE GENERALE PER I PORTI
DIVISIONE 3

Prot. M_IT-PORTI/14334

CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

12/11/2012 E-rsp/5303/2012



Oggetto: Normativa sulle liberalizzazioni. Circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 1160 del 10.12.1999, concernente la disciplina dell'attività dei consulenti chimici di porto.

Con la circolare citata in oggetto e che si allega in copia, lo scrivente Ministero aveva proceduto alla ricognizione delle disposizioni amministrative emanate nel tempo, ai fini di un loro coordinamento sistematico in un unico documento per la disciplina dell'attività di consulente chimico di porto.

A seguito dell'adozione della normativa sulle liberalizzazioni e in particolare del DPR n. 137 del 7 agosto 2012 sulla riforma degli ordinamenti professionali, alcune previsioni contenute nella citata circolare potrebbero ritenersi superate in quanto incompatibili con le nuove regole sull'esercizio delle professioni. In particolare di difficile giustificazione sembrano ormai allo scrivente la possibilità di mantenere la limitazione del numero chiuso, introdotto nei singoli porti ai sensi dell'articolo 68 del codice della navigazione, la previsione dell'obbligo di uno specifico tirocinio per diventare consulente chimico di porto a fronte del fatto che l'attuale normativa prevede che il tirocinio sia obbligatorio qualora previsto dall'ordinamento professionale, e infine la limitazione all'accesso costituita dallo specifico esame da sostenersi presso la Capitaneria ai fini dell'iscrizione nel registro di cui all'articolo 68 del codice della navigazione quale consulente chimico di porto.

Poiché la vigilanza sulle professioni regolamentate rientra nelle competenze di codesta Amministrazione e degli specifici Consigli professionali, si chiede di conoscere le valutazioni in merito a quanto sopra, al fine di consentire allo scrivente di fornire aggiornate indicazioni alle autorità marittime periferiche, finora competenti in merito all'applicazione delle disposizioni contenute nella circolare in questione.

Si resta in attesa di cortese riscontro.

ALL. 2
pres uf Lepell
Roma, 7 NOV 2012

Al Ministero della Giustizia
Direzione della giustizia civile
Via Arenula, 70-00186 ROMA

Al Consiglio Nazionale dei chimici
Piazza S. Bernardo, 106 -00187 ROMA

Al Consiglio Nazionale degli ingegneri
Via IV Novembre, 114- 00187 ROMA

e, p.c.
Al Comando Generale del Corpo
delle Capitanerie di Porto
SEDE

Il Direttore Generale
Dott. Cosimo Caliendo



*Ministero dei Trasporti
e della Navigazione*

UNITÀ DI GESTIONE
INFRASTRUTTURE PER LA NAVIGAZIONE
ED IL DEMANIO MARITTIMO

Nella domanda di iscrizione deve inoltre essere dichiarato presso quale autorità marittima o portuale sono conservati la relazione sul tirocinio e il verbale della valutazione di cui ai punti successivi al fine della loro acquisizione d'ufficio.

1.2- Tirocinio

Il tirocinio ha durata di almeno un anno e può essere effettuato nel porto presso il quale si intende operare o presso un altro porto dove vi sia un chimico di porto in servizio. Qualora il tirocinio non possa essere compiuto in un unico porto per carenza di adeguate strutture può essere completato in altro porto nazionale.

Il consulente chimico di porto presso il quale viene svolto il tirocinio redige una dettagliata relazione nella quale dichiara sotto la propria responsabilità che il richiedente l'iscrizione ha partecipato ai seguenti tipi di accertamento su navi adeguatamente specificate:

- a) per il rilascio dei certificati di "non pericolosità" per lavori meccanici a freddo e/o con fonti termiche e/o per l'immissione in bacino, su almeno sei navi cisterna adibite al trasporto di prodotti petroliferi;
- b) per il rilascio dei certificati di "non pericolosità" per lavori meccanici a freddo e/o con fonti termiche e/o per l'immissione in bacino, su almeno quattro navi cisterna adibite al trasporto di prodotti chimici;
- c) per il rilascio di certificati di "non pericolosità" per lavori meccanici a freddo e/o con fonti termiche e/o per l'immissione in bacino, su almeno quattro navi cisterna adibite al trasporto di gas a pressione o refrigerati;
- d) per il rilascio di certificati di "non pericolosità" per l'ingresso degli uomini per lavori meccanici a freddo e/o con fonti termiche in doppi fondi e/o casse di servizio nafta, su almeno quattro navi a carico secco;
- e) per il rilascio di certificati di "sicurezza" per la destinazione agli ormeggi e/o per l'immissione in bacino di almeno due navi cisterna inertizzate, adibite al trasporto di prodotti petroliferi;
- f) per il rilascio dei certificati di "sicurezza" per il lavaggio delle cisterne con crude oil (C.O.W.) e/o con altri solventi, su almeno sei navi cisterna inertizzate;
- g) per il rilascio dei certificati di controllo su almeno una nave chimichiera in applicazione delle norme di prevenzione degli inquinamenti di cui all'allegato II alla Marpol 73/78;
- h) per il rilascio del certificato di sicurezza per il trasporto di materiali solidi alla rinfusa di cui al B.C. Code, su almeno tre navi a carico secco.

Nel caso di tirocinio svolto in più porti ciascuno dei consulenti chimici che ha seguito il tirocinante redige la relazione per la parte di competenza.

L'originale della relazione è consegnato all'autorità marittima o portuale del porto dove il tirocinio è svolto o intrapreso.

Il consulente chimico già operante in un porto nazionale può essere iscritto in altro porto senza ulteriore tirocinio e senza essere sottoposto a valutazione. Per ottenere,



Ministero dei Trasporti e della Navigazione

UNITÀ DI GESTIONE
INFRASTRUTTURE PER LA NAVIGAZIONE
ED IL DEMANIO MARITTIMO

pertanto, la nuova iscrizione sarà sufficiente autocertificare di aver svolto il servizio presso un altro porto nazionale.

1.3 Valutazione finale

Il capo del circondario marittimo o un suo delegato, avvalendosi della collaborazione di due consulenti chimici di porto designati dall'Associazione Nazionale dei Chimici di Porto e nei porti sede di autorità portuale di un rappresentante della stessa, accerta nell'ambito di una prova di carattere teorico, anche sulla base degli eventuali titoli il cui possesso sia stato dichiarato in sede di autocertificazione allegata alla domanda, che il candidato possieda una adeguata conoscenza delle strutture, compartimentazioni e sistemazioni della navi e dei seguenti argomenti a carattere professionale:

- a) normativa vigente in materia di sicurezza della navigazione e dell'ambito portuale con particolare riferimento ai lavori da eseguire con fonti termiche su navi, nell'ambito delle aree portuali e dei depositi costieri;
- b) normativa vigente in materia di imbarco, trasporto per mare, sbarco e trasbordo delle merci pericolose, con particolare riferimento ai criteri nazionali e internazionali per la loro classificazione;
- c) normativa vigente in materia di inquinamento e antinquinamento marino;
- d) tecniche per la degassificazione e bonifica delle navi cisterna adibite al trasporto di prodotti petroliferi e chimici, sia allo stato liquido sia allo stato di gas, refrigerati o sotto pressione;
- e) metodologie strumentali di controllo e criteri tecnico-pratici per la valutazione del grado di espansività e tossicità ambientale;
- f) tecnologia per l'inertizzazione delle navi cisterna e la produzione e impiego di gas inerti, metodologie strumentali di controllo e criteri teorico pratici per la valutazione del grado di sicurezza;
- g) tecnologie per il lavaggio delle cisterne con crude oil o con altri solventi in condizione di inerting, metodologie di controllo e criteri teorico-pratici del grado di sicurezza;
- h) tecniche antinquinamento e procedure di bonifica con particolare riferimento ai sistemi di confinamento, contenimento e abbattimento di sversamento di idrocarburi e prodotti chimici in mare;
- i) metodologie strumentali per la determinazione delle caratteristiche reologiche dei carichi scorrevoli.

All'atto del superamento della prova teorica, il capo del circondario rilascia al tirocinante un attestato costituente titolo per l'iscrizione nel registro.

2) ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Il numero degli iscritti è determinato dall'autorità competente ai sensi dell'art.68 cod.nav. e dell'art.8, lett.h) della legge 84/94, in considerazione delle esigenze locali, sentiti i soggetti interessati, cioè l'Associazione nazionale dei chimici di porto, l'utenza e, nei porti sede di autorità portuale, l'autorità marittima.



*Ministero dei Trasporti
e della Navigazione*

UNITÀ DI GESTIONE
INFRASTRUTTURE PER LA NAVIGAZIONE
ED IL DEMANO MARITTIMO

Codeste autorità dovranno organizzare il servizio reso dai consulenti chimici di porto in maniera tale che almeno un chimico di porto sia disponibile per lo svolgimento dell'attività di cui al punto 3), assicurando la propria reperibilità in qualsiasi momento. Nell'organizzazione del servizio e nella determinazione del numero dei consulenti chimici dovrà tenersi conto delle esigenze operative del porto determinabili in relazione all'attività cantieristica, al numero dei bacini di carenaggio, alla tipologia ed alla quantità di traffico.

Nei porti dove istituita, l'autorità portuale dà comunicazione dell'elenco degli iscritti e dei relativi aggiornamenti all'autorità marittima.

3) ATTIVITA' DEL CONSULENTE CHIMICO DI PORTO

I consulenti chimici del porto esercitano la loro attività entro l'ambito del porto presso il cui ufficio sono iscritti.

Nei porti dove non sia disponibile temporaneamente un consulente chimico ovvero perchè le esigenze operative del porto non ne richiedono il servizio, l'autorità competente può autorizzare a richiesta degli interessati, l'intervento di un consulente chimico di un altro porto nazionale.

I consulenti chimici di porto svolgono i seguenti compiti:

- a) accertano le condizioni di pericolosità delle navi relativamente alla presenza di vapori gas pericolosi (infiammabili, tossici, corrosivi ecc.);
- b) accertano le condizioni di pericolosità per l'ingresso degli uomini nelle cisterne, nei serbatoi, nei doppi fondi e nei depositi e/o casse del combustibile di qualsiasi tipo di nave o galleggiante;
- c) accertano le condizioni di pericolosità per lavori meccanici a freddo e/o con fonti termiche e/o per l'immissione delle navi in bacino;
- d) accertano che i residui solidi o liquidi della bonifica o degassificazione non presentino pericolosità agli effetti di incendi, esplosioni, corrosività o tossicità;
- e) rilasciano, determinandone la durata di validità, i relativi certificati attestanti i risultati degli accertamenti effettuati;
- f) esprimono pareri su richiesta dell'autorità competente per quanto concerne la sicurezza in ambito portuale, in merito alle merci pericolose e in tutti i casi previsti dalla normativa internazionale, comunitaria e nazionale in materia di sicurezza della nave e del porto;
- g) compiono gli accertamenti per il rilascio dei certificati attestanti lo "stato di sicurezza" richiesto per effettuare il lavaggio delle cisterne con petrolio greggio (Crude Oil Washing);
- h) compiono gli accertamenti per il rilascio dei certificati attestanti lo "stato di sicurezza" richiesto per l'ormeggio e/o l'immissione in bacino delle navi cisterna inertizzate;
- i) compiono gli accertamenti per il rilascio dei certificati attestanti lo "stato di gas free" richiesto per le navi cisterna o gasiere per l'ingresso in porto, per l'ormeggio e/o per lavori ai cantieri o comunque in ambito portuale;



*Ministero dei Trasporti
e della Navigazione*

UNITÀ DI GESTIONE
INFRASTRUTTURE PER LA NAVIGAZIONE
ED IL DEMANIO MARITTIMO

- l) effettuano le verifiche e rilasciano le certificazioni previste dall'apposita normativa in vigore concernente il deposito, l'imbarco, lo sbarco e il transito delle merci pericolose in colli;
- m) compiono gli accertamenti per la carica/scarica di carichi solidi trasportati alla rinfusa di cui al B.C. Code;
- n) compiono gli accertamenti previsti dalle procedure per la prevenzione degli inquinamenti di cui all'allegato II alla Marpol 73/78;
- o) svolgono nell'ambito della propria competenza professionale ogni altra incombenza richiesta dall'autorità competente;
- p) compiono ogni altro accertamento previsto dalla normativa internazionale, comunitaria e nazionale in materia di sicurezza della nave e del porto.

Gli accertamenti e le verifiche devono essere eseguiti con la massima scrupolosità e con tutti i mezzi strumentali più aggiornati congiuntamente ai procedimenti chimici più idonei al caso.

I certificati sopraelencati sono rilasciati all'autorità marittima o, nei casi previsti dai titoli I e II del decreto legislativo 27 luglio 1999, n.272, anche al datore di lavoro.

L'opera prestata dal consulente chimico nell'interesse dello Stato e/o in ausilio dell'autorità marittima e portuale è a titolo gratuito.

4) CANCELLAZIONE DAL REGISTRO

I consulenti chimici di porto vengono cancellati dal registro per i seguenti motivi:

- a) morte del consulente chimico
- b) richiesta dell'interessato
- c) cancellazione dall'albo professionale
- d) perdita della capacità fisica attestata dal medico di porto.

L'iscrizione ha durata fino alla cancellazione e non deve essere rinnovata annualmente; va comunque verificata annualmente la sussistenza dei requisiti di cui alle lettere b) ed e) del punto 1.1.

Eventuali aggiornamenti professionali devono essere richiesti dall'autorità marittima o portuale dove istituita in relazione a specifiche esigenze del porto anche al fine del mantenimento dell'iscrizione, ~~sentita l'Associazione nazionale dei chimici di porto.~~

Sono abrogate le seguenti circolari emanate in materia:
 gli articoli 27 e 28 della circolare n.545290 del 29 ottobre 1969;
 la circolare n.5202227 del 18 aprile 1977;
 la circolare n.5204639 del 17 giugno 1977;
 la circolare n.520107 del 7 gennaio 1981
 la circolare n.5203529 del 10 luglio 1982.



*Ministero dei Trasporti
 e della Navigazione*

UNITÀ DI GESTIONE
 INFRASTRUTTURE PER LA NAVIGAZIONE
 ED IL DEMANO MARITTIMO

Le autorità in indirizzo vorranno attenersi alle presenti direttive, dandone assicurazione allo scrivente, e vigilare affinché i consulenti chimici di porto svolgano la propria attività nel rispetto delle stesse.

Per eventuali infrazioni disciplinari di cui al comma 1, punti 2) e 3) dell'art.1251 cod.nav., commesse dai consulenti chimici di porto, si applica l'art.1255¹ cod.nav. concernente l'esercizio del potere disciplinare da parte dell'autorità marittima in tutti i porti nazionali nei confronti delle persone che esercitano un'attività prevista nell'art.68 cod.nav.. A tali fini altresì si evidenzia la necessità di raccordo fra autorità marittima e autorità portuale ed anche fra codeste stesse autorità e gli ordini professionali dei chimici per l'adozione dei provvedimenti conseguenti all'eventuale irrogazione di sanzioni disciplinari da parte dell'ordine.

IL DIRIGENTE GENERALE

Al. Liberti

M.C. Farina

M.C. Farina

18/11/99


99CIRCHIDOC

stampo numerato e stampato in Italia - 4




Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia
 Direzione Generale della Giustizia Civile
 Via Arenula, 70 - 00186 Roma
 Ufficio III



Al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
 Direzione Generale per i Porti
 Divisione 3
 ROMA



OGGETTO: normativa sulle liberalizzazioni. Circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 1160 del 10 dicembre 1999, concernente la disciplina dell'attività dei consulenti chimici di porto

In relazione a quanto indicato in oggetto ed in risposta alla vostra nota prot. M-IT-PORTI/1434 datata 7 novembre 2012, si rappresenta che a parere di questa Direzione Generale il D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 non si applica ai consulenti chimici di porto.

Invero, il campo di applicazione del menzionato testo normativo afferisce alle professioni regolamentate il cui esercizio è consentito solo a seguito d'iscrizione in ordini o collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità (si veda a tale riguardo il disposto dell'art. 1, comma 1 lett. a).

Non risulta tuttavia che i consulenti chimici di porto siano iscritti in ordini o collegi professionali autonomi, ma piuttosto in un registro istituito ai sensi dell'art. 68 del codice

~~della navigazione, pertanto essi appaiono esclusi dall'applicazione diretta della disciplina in questione.~~

Resta salva la facoltà di codesto Ministero, qualora lo ritenga necessario e conforme alla normativa di settore, di applicare analogicamente alla categoria interessata i principi istituiti dal D.P.R. in esame, al fine di garantire la qualificazione tecnica dei soggetti iscritti nel relativo registro.

Il Magistrato Addetto
Enrico Sigfrido Dedola



Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti
DIREZIONE GENERALE PER I PORTI

DIV3
M.IT-PORTI/ 13121
Alleg.

Roma,

Al Consiglio Nazionale dei Chimici
segreteria@pec.chimici.it
Al Consiglio Nazionale degli Ingegneri
segreteria@ingpec.eu
E, p.c. al Ministero della Giustizia

OGGETTO: Normativa liberalizzazioni. Consulenti chimici di porto. Circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n.1160 del 1999.

Si fa riferimento alla nota congiunta di codesti Consigli (n. 6133/13 CNI e 577/13 CNC) del 15.11.2013 relativa all'argomento in oggetto.

Al riguardo, nel condividere le valutazioni compiute nella ricostruzione della fattispecie e la proposta formulata da codesti Consigli, lo scrivente, nelle more delle pregiudiziali determinazioni del Ministero della Giustizia, manifesta fin da ora la propria disponibilità alla costruzione e alla condivisione del percorso regolamentare ipotizzato.

Il Direttore Generale
Dott. Cosimo Caliendo

M.C.Farina
Chimici di porto regolamentazione
28/11/2013

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI
09/12/2013 E-ss/6713/2013

